

## CLAUSOLE VESSATORIE

Le clausole vessatorie sono quelle parti del contratto che "malgrado la buona fede determinano a carico di una parte un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto". Secondo l'art. 1341 del Codice Civile sono vessatorie quelle clausole che prevedono a favore di chi le ha predisposte: limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, oppure, a sfavore di chi le sottoscrive: termini di decadenza, limitazioni alla facoltà di porre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Nel caso in cui nel contratto fossero presenti una o più clausole vessatorie la legge prevede che queste siano impegnative per il consumatore solo se questi, al momento della conclusione del contratto, le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle, usando l'ordinaria diligenza. Per questo motivo sui moduli contrattuali che ci vengono spesso proposti è prevista la doppia firma: con la prima si approva la proposta contrattuale nel suo complesso, mentre con la seconda si approvano specificamente le singole clausole vessatorie presenti nel modulo. La previsione della "doppia firma" non tutela a dovere il consumatore che spesso non ha il tempo materiale di rendersi conto della portata delle singole clausole e, anche quando è ben conscio delle limitazioni al suo potere contrattuale, molto spesso non può influire sul contenuto del contratto: si tratta del classico "prendere o lasciare."

I contratti per adesione hanno sicuramente rappresentato un significativo passo in avanti. Hanno sveltito le trattative perché necessitano solo dell'adesione del contraente e hanno diminuito la litigiosità perché predeterminano il regolamento contrattuale stabilendo quindi quali sono i diritti e gli obblighi per le parti. Tuttavia è ormai dimostrato che questi moduli sono spesso troppo gravosi per il consumatore che si trova in situazioni di ingiustificata disparità. Inoltre è ancora più grave il fatto che tutto questo sia legittimato dallo stesso legislatore che si limita a richiedere la doppia firma, certo pur sempre facoltativa ma spesso vista come una semplice formalità.

A porre rimedio a questa situazione è intervenuta prima una Direttiva Comunitaria (n. 93/113 del 5/4/1993) che è stata poi recepita nel nostro ordinamento dalla legge n. 52 del 6/2/1996 che ha introdotto nel codice civile una nuova disciplina volta a stabilire che le clausole contrattuali devono essere redatte in maniera chiara e comprensibile perché, in caso di dubbio, il contratto verrà interpretato nel senso più favorevole al consumatore (libro IV titolo 11, capo XIV bis, con gli artt. da 1469 bis a 1469 sexies).

Le clausole vessatorie sono perciò da considerarsi inefficaci a meno che si possa dimostrare che esse sono frutto della trattativa contrattuale con il cliente. La nuova normativa è efficace anche nel caso in cui il soggetto predisponente sia un ente pubblico o un concessionario di pubblico servizio. Le nuove disposizioni non si applicano nei seguenti casi:

- contratti per l'acquisto o la fornitura di beni o servizi utilizzabili per la propria attività professionale (la parte che accetta il modulo propostogli deve necessariamente essere un consumatore);
- contratti non prestampati le cui clausole siano state singolarmente contrattate dal consumatore; contratti relativi a servizi finanziari;

- contratti che riproducono norme di legge; contratti fra imprese.

Ricordiamo pertanto che il consumatore non è vincolato da una clausola vessatoria, è però necessario ricorrere all'autorità giudiziaria per l'accertamento della vessatorietà e la declaratoria di inefficacia. Bisogna anche sottolineare che l'inefficacia di una clausola non comporterà necessariamente l'inefficacia dell'intero contratto, occorrerà infatti valutare se il contratto è comunque in grado di produrre i suoi effetti anche senza la clausola in questione.

La novità più importante introdotta dalla legge è però la possibilità di tutela del consumatore dal punto di vista collettivo e in maniera preventiva, nel primo caso si tratta infatti di una tutela individuale e successiva. Si tratta di un rimedio generale ed astratto volto ad inibire l'uso delle clausole vessatorie utilizzate da un professionista e inserite all'interno delle condizioni generali di contratto.

Le associazioni rappresentative dei consumatori, e la Federconsumatori su questo è fortemente impegnata, dei professionisti, e le Camere di Commercio possono convenire in giudizio chi propone contratti contenenti clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile o comunque vessatorie, chiedendo al giudice un provvedimento che inibisca l'uso di tali clausole.

La Consulta Giuridica della Federconsumatori regionale Toscana, costituita da oltre 30 legali, sta attivamente esaminando una serie di contratti, compreso i contratti di Enti pubblici che forniscono servizi quali acqua, gas, energia, ecc, per scovare tali clausole ( e francamente non appare difficile) ed iniziare l'iter per renderle inefficaci.

## **ELENCO INDICATIVO DI CLAUSOLE ABUSIVE**

allegato alla direttiva è riportato elenco indicativo di clausole che possono essere considerate abusive:

- a) - escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o lesione personale del consumatore, risultante da un atto o omissione di tale professionista,
- b) - escludere o limitare impropriamente i diritti legali del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di totale o parziale inadempimento o di adempimento difettoso da parte del professionista in qualsiasi obbligo contrattuale, compresa la possibilità di compensare un debito nei confronti del professionista con un credito esigibile dallo stesso;
- c) - prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione delle prestazioni del professionista è subordinata ad una dizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
- d) - permettere al professionista di trattenere somme versate dal consumatore qualora quest'ultimo rinunci a concludere o a eseguire il contratto, senza prevedere il diritto per il consumatore di ottenere dal professionista un indennizzo per un importo equivalente qualora sia questi a recedere dal contratto;
- e) - imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato;

f) - autorizzare il professionista a rescindere a discrezione il contratto qualora la stessa facoltà non sia riconosciuta al consumatore, nonché permettere al professionista di trattenere le somme versate quale corrispettivo per le sue prestazioni non ancora fornite, qualora sia il professionista che rescinde il contratto;

g) - autorizzare il professionista a porre fine senza un ragionevole preavviso ad un contratto di durata indeterminata, tranne in caso di gravi motivi;

h) - prorogare automaticamente un contratto di durata determinata in assenza di manifestazione contraria del consumatore qualora sia stata fissata una data eccessivamente lontana dalla scadenza del contratto quale limite per esprimere la volontà del consumatore di non prorogare il contratto;

i) - constatare in modo irrefrenabile l'adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto;

j) - autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso;

k) - autorizzare il professionista a modificare unilateralmente, senza valido motivo, alcune caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire;

l) - stabilire che il prezzo dei beni sia determinato al momento della consegna, oppure permettere al venditore di beni o al fornitore di servizi di aumentare il prezzo senza che, in entrambi i casi, il consumatore abbia diritto al corrispondente di recedere dal contratto se il prezzo finale è troppo elevato rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto;

m) - permettere al professionista di stabilire se il bene venduto o il servizio prestato è conforme a quanto stipulato nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo di interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

n) - limitare l'obbligo del professionista di rispettare gli impegni assunti dai suoi mandatarî o assoggettare i suoi impegni al rispetto di una particolare formalità;

o) - obbligare il consumatore ad adempiere ai propri obblighi anche in caso di eventi mancato adempimento degli obblighi incombenti al professionista;

p) - prevedere la possibilità per il professionista di cedere a terzi il contratto senza l'accordo del consumatore, qualora ne possano risultare inficiate le garanzie per il consumatore stesso;

q) sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali o vie di ricorso consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe ad un'altra parte del contratto.